

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## Testo attuale

### Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. – c. [omissis]
  - d. locali per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o per i quali siano stati comunicati o segnalati interventi per il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia incompatibili con il normale utilizzo, sempreché privi di atti di rilascio di residenza e/o domicilio da parte dei competenti uffici anagrafici, per il periodo di validità dell'atto abilitativo o della comunicazione-segnalazione o, se anteriore, fino alla data di fine lavori e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile;
  - e. – n. [omissis]
3. [omissis];
4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:
  - a. la condizione di assenza di mobilio e suppellettili è documentabile mediante produzione di foto, secondo le indicazioni riportate nella modulistica predisposta per la richiesta di esclusione;
  - b. – c. [omissis]

## Testo modificato

### Art. 6 - Esclusioni

1. [omissis]
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali, le aree scoperte o loro porzioni di superficie non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati ovvero per la presenza di oggettive condizioni di inutilizzabilità e purché di fatto non utilizzati, quali:
  - a. – c. [omissis]
  - d. **locali privi di residenze attestate dagli uffici anagrafici per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o per i quali siano stati comunicati o segnalati interventi edili incompatibili con il normale utilizzo, fino alla data di fine lavori e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile per il periodo massimo di validità del titolo;**
  - e. – n. [omissis]
3. [omissis];
4. L'onere di provare le circostanze di insuscettibilità alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ovvero l'esistenza di una condizione di ridotta idoneità alla produzione di tali rifiuti compete al richiedente il diritto. Più in particolare:
  - a. la condizione di assenza di mobilio e suppellettili è documentabile mediante produzione di foto **databili a data certa**, secondo le indicazioni riportate nella modulistica predisposta per la richiesta di esclusione;
  - b. – c. [omissis]
  - d. **l'esecuzione di interventi edili incompatibili con il normale utilizzo è documentabile con gli atti abilitativi rilasciati o le comunicazioni-segnalazioni effettuate o con l'indicazione degli estremi di protocollo, corredati al termine dei lavori dalla documentazione fiscale rilasciata dalla ditta esecutrice (fattura o similare), pena il disconoscimento della agevolazione ed il conseguente recupero a tassazione delle superfici precedentemente escluse.**

## PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

### *Testo attuale*

#### **Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1. – 18. [omissis]

19. Lo scostamento positivo registrato a chiusura dell'esercizio tra il gettito accertato del tributo e il costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo è riconosciuto proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è restituito agli stessi mediante riduzione della rata di conguaglio e, qualora questa risulti incapiente, di quelle successive. Parimenti, lo scostamento negativo è ripartito proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è addebitato agli stessi con la medesima rata di conguaglio.

### *Testo modificato*

#### **Art. 8 - Modalità di applicazione del tributo e di determinazione delle tariffe**

1. – 18. [omissis]

19. Lo scostamento positivo registrato a chiusura dell'esercizio tra il gettito accertato del tributo e il costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo è riconosciuto proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è restituito agli stessi mediante riduzione della rata di conguaglio e, qualora questa risulti incapiente, di quelle successive. Parimenti, lo scostamento negativo è ripartito proporzionalmente ai contribuenti sulla base di quanto da ciascuno dovuto ed è addebitato agli stessi con la medesima rata di conguaglio. **Qualora siano spirati i termini per il conguaglio, le minori o maggiori entrate accertate rispetto al costo del servizio di igiene urbana come determinato a norma del presente articolo, saranno riportate nel Piano finanziario dell'esercizio successivo, in aumento o riduzione dei costi.**

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. – [omissis]

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio e comunque tutti quelli che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni per ciascun anno d'imposta. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato per il periodo documentato e, in ogni caso, non oltre l'anno solare in cui è presentata la richiesta, eventualmente rinnovabile.

3. – 4. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 10 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza**

1. – [omissis]

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati **fuori regione**. Dal numero complessivo degli occupanti sono comunque esclusi i componenti che risultino in servizio lavorativo o di volontariato fuori dal comune, quelli degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, quelli domiciliati in altri comuni per motivi di studio **o ricerca** che risultino assenti per un periodo non inferiore a 183 giorni, **anche discontinui**, per ciascun anno d'imposta. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato per il periodo documentato e, in ogni caso, non oltre l'anno solare di presentazione, eventualmente rinnovabile. **Non è richiesto il rinnovo annuale della riduzione per i componenti degenti o ricoverati in modo permanente presso case di cura o di riposo.**

3. – 4. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1. – 2. [omissis]
3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:
  - a. [omissis];
  - b. abitazioni di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località site al di fuori del territorio nazionale;
  - c. [omissis].
4. – 5. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 13 - Agevolazioni riservate alle utenze domestiche**

1. – 2. [omissis]
3. La tariffa è ridotta del 30 % nel caso di:
  - a. [omissis];
  - b. abitazioni di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi **nello stesso anno solare**, in località site al di fuori del territorio nazionale;
  - c. [omissis].
4. – 5. [omissis]

# PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI

## *Testo attuale*

### **Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

1. [omissis]
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. – 5. [omissis]

## *Testo modificato*

### **Art. 14 - Agevolazioni riservate alle utenze non domestiche**

1. [omissis]
2. La tariffa è ridotta del 30% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, **per un periodo non superiore a 255 giorni, anche discontinui, per ciascun anno d'imposta, risultante dagli atti abilitativi rilasciati o dalle comunicazioni-segnalazioni effettuate ai competenti organi** per l'esercizio dell'attività.
3. – 5. [omissis]